



C.F.: 84000410658 – P.IVA: 03606860652 – c/c.p. 15566847

TEL: 0974953012 - FAX: 0974953411

E_mail - futani@comunedifutani.191.it

WEB: <http://www.comune.futani.sa.it/>

CONDONO FISCALE PER I TRIBUTI LOCALI

- Visto l'articolo 13 della legge 27/12/2002, n. 289 (legge finanziaria 2003);
 - Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2009;
 Con il citato articolo 13 della legge n. 289/2002 (definizione dei tributi locali) è stata conferita agli enti locali, la facoltà di adottare provvedimenti di sanatoria per i seguenti tributi propri:

- a) IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - (ICI);
- b) IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ - (ICP);
- c) TASSA PER SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI - (TARSU).
- d) TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE - (TOSAP);

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 31/07/2009 questo Comune ha approvato il regolamento comunale per l'applicazione del **condono fiscale per i suddetti tributi locali**.

Il regolamento è finalizzato ad offrire ai contribuenti, morosi o evasori dei tributi locali, la possibilità di sanare la propria posizione debitoria nei confronti del Comune fino al 31/12/2008.

Per avvalersi delle agevolazioni previste dal suddetto regolamento, i contribuenti devono presentare apposita istanza, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento (entro il 03 OTTOBRE 2009) utilizzando i moduli già predisposti, disponibili presso gli Uffici comunali oppure sul sito internet: www.comune.futani.sa.it

La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento delle somme dovute, maggiorate di una sanzione omnicomprensiva del 10%, mediante versamento da eseguirsi sul bollettino di c/c postale 15566847 messo a disposizione dal comune e, ciò, anche in ipotesi di definizione agevolata concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani;

2. Le somme complessive dovute a titolo di definizione agevolata possono essere versate come segue:

- a) **in unica soluzione;**
- b) **acconto del 30% all'atto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata e la differenza in numero due rate di pari importo con scadenza 30/11/2009 e 31/01/2010;**

In queste ipotesi il pagamento dell'acconto del 30% perfeziona la definizione agevolata e le rate successive alla prima, eventualmente non versate, saranno rimosse coattivamente a mezzo ruolo ovvero con l'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639

Futani , 03 Agosto 2009

IL SINDACO
(Dott. Pompeo TRIVELLI)